



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

BARBARA MELE

IL CONCETTO DI PRESTAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE
DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO E LE RICADUTE IN ORDINE ALL'ISCRIZIONE
NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Barbara Mele

**IL CONCETTO DI PRESTAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE
DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO E LE RICADUTE IN ORDINE
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

ABSTRACT	
<p>Il lavoro prende spunto da una deliberazione della commissione regionale artigiano che si è espressa sulla permanenza della qualifica di artigiano nel caso in cui l'imprenditore individuale abbia nominato un responsabile tecnico per lo svolgimento di alcune attività. Secondo le direttive del ministero dell'industria, commercio e artigianato, se l'impresa è individuale, la responsabilità tecnica deve essere assunta dall'imprenditore in persona. Ma cosa accade se l'artigiano ha assunto un responsabile tecnico? Secondo la commissione tale circostanza non fa perdere di per sé sola la qualifica di artigiano, poiché la legge consente all'artigiano lo svolgimento anche di attività commerciali a condizione che esse siano marginali e strumentali all'esercizio dell'attività principale artigiana, con la conseguenza che l'impresa verrà trattata come artigiana, per le relative attività, e come impresa commerciale, per le attività non artigiane, anche in ordine alle iscrizioni nell'albo provinciale delle imprese artigiane e nel registro delle imprese.</p>	<p>This paper was inspired by a resolution of the regional commission handicraft about the permanence of the status of craftsman in the event that the individual entrepreneur appointed a technical person in charge. According to the directives of the Ministry of Industry, Trade and Handicraft, in this case, the technical responsibility must be attributed to the entrepreneur himself. But what happens if the artisan appointed a technical person in charge? According to the opinion of the regional commission, the handicraftsman does not lose his qualification as artisan, because the law allows him to practice commercial activities if they are marginal and instrumental to the main craft activity, with the result that the entrepreneur will be treated as an artisan, for the craft activities, and as a commercial enterprise, for the non-craft activities also in order to get enrollment in all public registers.</p>
<p>Imprenditore artigiano - Imprenditore commerciale - Iscrizione nei pubblici registri</p>	<p>artisan - commercial entrepreneur - enrollment in public registers</p>

SOMMARIO: 1. Impresa artigiana e responsabile tecnico. – 2. La definizione dell'imprenditore artigiano nel codice civile e nella legge quadro n. 443 del 1985. Breve excursus storico sulla formazione dei connotati dell'impresa artigiana. – 3. La molteplicità delle nozioni di impresa artigiana e il regime della doppia iscrizione: nel registro delle imprese e nell'albo delle imprese artigiane. – 4. La posizione della commissione regionale artigiano.

1. – Come noto, secondo il dettato dell'art. 41, comma 1 della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera. In particolari settori, tuttavia, la legge richiede che l'accesso all'esercizio di determinate attività sia condizionato al possesso di specifici requisiti; ciò accade nelle attività c.d. regolamentate, quali l'attività dei parrucchieri, degli estetisti, degli autoriparatori, come pure per le imprese di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti, ecc. Nel particolare settore disciplinato dalla legge n. 46 del 1990 in materia di sicurezza degli impianti per civili abitazioni (quali impianti elettrici, idrosanitari, di protezione antincendio o per l'installazione di ascensori e montacarichi), è previsto che le attività ivi disciplinate possano essere esercitate dalle imprese regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane e al registro delle imprese purché dotate di determinati requisiti tecnico-professionali.

Tali requisiti dovrebbero sussistere normalmente in capo all'imprenditore titolare dell'impresa; tuttavia, secondo la previsione della legge in questione, in mancanza, il titolare può nominare un responsabile tecnico al fine di integrare i requisiti previsti.

Si è affermata, da parte di alcune commissioni provinciali per l'artigianato (da ultimo, quella di Lecce con delibera dell'11 aprile 2008) una lettura molto restrittiva della disciplina in oggetto, negando che per gli imprenditori individuali sussista la facoltà di nominare un soggetto preposto alla responsabilità tecnica; conseguentemente un artigiano, che aveva comunicato al registro delle imprese di aver provveduto alla nomina di un responsabile tecnico, al fine di rimuovere un ostacolo per lo svolgimento delle attività regolamentate, si sia visto contestare dalla commissione provinciale la permanenza stessa della qualifica di artigiano con la conseguente cancellazione dall'albo provinciale e la perdita, dunque, della condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze erogate a favore delle imprese artigiane.

Tale lettura restrittiva è stata indotta dalle indicazioni contenute in una circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, secondo cui, nel caso di impresa individuale, la funzione del responsabile tecnico può essere espletata solo dall'imprenditore artigiano in persona, poiché «è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo». Se l'impresa ha invece assunto la forma societaria, i requisiti possono sussistere in capo ad uno degli amministratori, o, persino, in capo ad uno dei lavoratori dipendenti, purché stabilmente impiegati nell'impresa. Se, infine, l'attività artigiana viene sovvenzionata mediante un'associazione in partecipazione, la responsabilità tecnica può essere assunta sia dal

titolare dell'impresa che dall'associato in partecipazione, ma solo se l'apporto di quest'ultimo sia sotto forma di prestazione lavorativa.

L'interpretazione espressa dalla commissione leccese non può quindi ritenersi errata; alla luce dei chiarimenti offerti dal ministero, nell'impresa individuale la figura del responsabile tecnico deve coincidere con quella del titolare dell'impresa. Tuttavia, a parere invece della commissione regionale artigianato della Puglia (cui la questione era giunta a seguito di ricorso), l'aver nominato un responsabile tecnico non comporta sic et simpliciter per l'imprenditore artigiano individuale la perdita del requisito di artigianalità dell'attività e la conseguente cancellazione dall'albo provinciale. Ciò perché ogni fattispecie concreta deve essere correttamente inquadrata nei parametri indicati nella legge quadro n. 443 del 1985, per cui non può dirsi persa la qualifica di artigiano se l'attività per la quale l'imprenditore ha assunto un responsabile tecnico rimane secondaria. Nella deliberazione n. 66 del 6 agosto 2008, la commissione mette in chiaro gli elementi che devono essere tenuti in conto per valutare le situazioni ricadenti nell'ipotesi considerata. In sintesi, non solo il collegio ammette che l'imprenditore artigiano possa esercitare attività commerciali secondarie e strumentali all'attività principale (che deve rimanere artigiana), ma esplicita anche che tale circostanza implica una moltiplicazione della qualificazione stessa per le imprese, con le relative ricadute in ordine all'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e al registro delle imprese.

A ben guardare, le ragioni che inducono alle pronunce della commissione provinciale e di quella regionale, così distanti tra loro, pongono le proprie basi nella nozione stessa di artigiano, così come si è formata nel tempo nel nostro ordinamento.

2. – Notoriamente l'artigiano è annoverato tra i piccoli imprenditori, ai sensi dell'art. 2083 c.c., per la caratteristica, comune al piccolo commerciante e al coltivatore diretto del fondo, di essere dotato di un'organizzazione, seppur minimale, che si avvale prevalentemente del lavoro diretto dell'imprenditore stesso nell'impresa e di quello dei suoi familiari. Il legislatore caratterizza l'imprenditore artigiano, allora, come quel soggetto che esercita un'attività mediante l'impiego *prevalente* di determinate risorse dell'organizzazione: il lavoro proprio ed eventualmente quello dei suoi familiari, rispetto sia al lavoro di collaboratori estranei alla compagine familiare, sia al capitale investito, sicché il lavoro prestato da terzi nella produzione di beni o nella prestazione di servizi risulta all'analisi strettamente funzionale allo svolgimento personale e principale del lavoro dell'artigiano titolare dell'impresa.

Il criterio della prevalenza richiesto dal legislatore all'art. 2083 c.c., secondo la dottrina maggioritaria¹, non fa riferimento ad un dato oggettivo o numerico, ma va

¹ Cfr. A. GRAZIANI, G. MINERVINI e U. BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2004, 58 ss.; R. MANGANO, *Diritto commerciale, I. L'impresa*, Giappichelli, Torino, 1999, 24 ss.; V. ALLEGRI, *Impresa artigiana e legislazione speciale*, Giuffrè, Milano, 1990, 151 ss.; Id., *Diritto*

modellato sul caso concreto mediante la valutazione più qualitativa che quantitativa della prestazione dell'artigiano quale centro e fulcro nell'attività dell'impresa.

Nel provvedimento preso in esame non è la figura codicistica dell'artigiano, appena riassunta, ad essere utilizzata come parametro di riferimento, ma la definizione derivante dalle leggi di settore.

La pluralità delle nozioni di artigiano è un elemento che storicamente accompagna l'argomento in esame.

In passato, nel vigore del codice di commercio, s'intendeva artigiana l'attività esercitata in modo prevalentemente manuale eseguita personalmente dall'imprenditore, che si avvallesse eventualmente del lavoro di collaboratori sottoposti alla sua personale direzione e gestione. L'attività svolta dalle imprese artigiane non era, tra l'altro, mai qualificata industriale ed anzi si era soliti proprio contrapporre l'attività artigiana a quella commerciale, sulla base della distinzione tra «manuale» e «industriale». S'intendeva «commerciale» l'attività svolta in modo industriale, esercitata mediante una lavorazione in serie, altamente meccanizzata, non basata sulla personale esecuzione e direzione del titolare dell'impresa; l'attività artigiana si distingueva da quella industriale per la lavorazione significativamente manuale, nella quale l'apporto personale dell'imprenditore nell'organizzazione e direzione dell'attività era pressoché insostituibile. I caratteri dell'impresa artigiana, in definitiva, erano impressi dalla prevalente manualità della lavorazione e dalla centralità delle funzioni esercitate dall'imprenditore.

La concezione dell'attività dell'impresa artigiana come attività non qualificabile in senso stretto «industriale» mutò con l'emanazione del r.d. n. 1130 del 1926. S'incominciò ad avvertire come sorpassata la dicotomia artigianale/commerciale come locuzione equivalente a manuale/industriale e si avviò un processo di ridefinizione dei caratteri dell'attività artigiana, la quale doveva essere considerata pur sempre attività commerciale al pari di quella industriale, distinguendo più propriamente tra «piccola» e «grande» industria. Ai sensi dell'art. 5 del suddetto regio decreto erano artigiani «gli esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavorano». L'innovazione introdotta dal regio decreto, tuttavia, veniva osteggiata da parte di una considerevole corrente dottrinale², la quale ha continuato per lungo tempo a definire l'attività artigiana come attività civile, ossia non commerciale. Eppure bisogna riconoscere che quella qualificazione dell'attività artigiana delineata nel 1926 si è rivelata col tempo la più condivisa, e resta ancora attuale: anche oggi l'artigianato è una forma speciale di industria che si differenzia dalla grande industria per le particolari modalità organizzative nell'esercizio dell'attività di impresa.

commerciale, Monduzzi, Bologna, 2007, 24 ss.; S. GATTI, *Piccola impresa*, in *Enc. dir.*, Vol., XXXIII, UTET, Milano, 1983, 762 ss.

² Ex multis, T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 1962, 44 ss.

Dopo l'entrata in vigore del codice civile (che recava all'art. 2083 la nota nozione di artigiano fondata sul criterio della prevalenza), fu emanata la legge n. 860 del 1956, al fine di dare esecuzione all'art. 45, comma 2, Cost. Tale legge, all'art. 1, prevedeva che era artigiana, *a tutti gli effetti di legge*, l'impresa che aveva per oggetto la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura *artistica* o *usuale*, organizzata con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare (e eventualmente con quello dei suoi familiari), il quale assumeva ogni responsabilità ed onere ed al quale la norma attribuiva la direzione e la gestione dell'impresa. Veniva, poi, specificato che nell'impresa artigiana il lavoro poteva essere anche svolto da personale dipendente, purché sotto la guida diretta del titolare. Il numero consentito di lavoratori dipendenti variava a seconda del tipo di attività, ma, in particolare per il settore artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, non era previsto alcun limite dimensionale.

La legge del 1956 va ricordata soprattutto - per gli aspetti che qui ci interessano (ma molti altri ve ne sarebbero) -, per aver indicato, per la prima volta, l'oggetto dell'attività artigiana nella produzione di beni e prestazioni di servizi di natura *usuale* o *artistica*³ (sembrando fare riferimento più ad una produzione non industriale, ossia non standardizzata) e per aver introdotto una serie di limiti dimensionali che mal si conciliavano, nella loro valenza meramente numerica, con il rispetto del criterio della prevalenza invece previsto dall'art. 2083 c.c., sicché sorgeva in dottrina e in giurisprudenza il dubbio fondato se l'impresa che presentava i limiti dimensionali indicati nella legge speciale fosse anche piccola impresa ai sensi dell'art. 2083 c.c. Ma più in generale, addirittura, si poneva il problema di chiarire se la norma speciale non avesse implicitamente abrogato la nozione civilistica di piccolo imprenditore artigiano, dal momento che la legge n. 860/56 introduceva una definizione di artigiano valevole «a tutti gli effetti di legge», ossia, secondo alcuni⁴, prevalente e sostitutiva di quella recata dal codice civile.

Tale legge è stata abrogata e sostituita dalla legge-quadro n. 443 del 1985, la quale innova in parte la nozione di artigiano precedentemente delineata, definendo imprenditore artigiano «colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo» (art. 2 della l. n. 443/85) e reintroducendo, quindi, quel requisito della prevalenza che sembrava abbandonato nella norma del 1956. Il medesimo articolo statuisce ulteriormente che

³ Cfr. A. GRAZIANI, G. MINERVINI e U. BELVISO, cit., 58 ss., secondo cui, con la l. 2 luglio 1956, n. 860, il legislatore avrebbe introdotto l'elemento qualificante l'attività artigiana, che doveva essere di natura artistica o usuale, sicché era proprio la natura dell'attività a caratterizzare l'impresa come artigiana e non la prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari sul capitale. Cfr., sull'elemento della prevalenza, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Utet, Torino, 2001, 74 ss.

⁴ Cfr. il dibattito riassunto in F. FERRARA jr e A. BOLGIOLI, *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 1995, 119 ss. e relative note.

«l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». Con tale precisazione, in effetti, il legislatore del 1985 sembra rafforzare l'elemento della prestazione personale dell'imprenditore artigiano nell'impresa, determinando che è proprio il titolare dell'impresa a dover essere dotato dei requisiti particolari previsti dalla legge per l'esercizio di determinate attività; questione, questa, che è stata ribadita dalla commissione regionale artigianato.

Nella legge n. 443/1985 scompare ogni riferimento alla connotazione usuale o artistica della produzione di beni o prestazione di servizi ed entro certi limiti viene consentita anche la produzione in modo industriale. L'art. 3 della legge sull'artigianato, che reca la definizione di impresa artigiana, la indica, infatti, in quella che «abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi», lasciando intendere che l'attività può essere esercitata anche mediante un processo industriale, purché la lavorazione non sia del tutto automatizzata.

La norma specifica ulteriormente che tra le attività artigiane sono «escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa». In breve, s'individua l'impresa artigiana più secondo una definizione in negativo, ossia indicando le attività potenzialmente inibite, piuttosto che offrire un'elencazione delle attività accessibili. La stessa impresa, dunque, può affiancare all'attività artigiana anche attività diverse, a condizione che tra le varie attività sussista un collegamento funzionale e che l'attività potenzialmente preclusa alle imprese artigiane rimanga secondaria.

Anche nella legge quadro del 1985 rimane centrale la figura dell'imprenditore, non solo nella fase di direzione e gestione, ma anche nel processo produttivo. Il ruolo essenziale attribuito alla persona dell'imprenditore giustifica altresì il divieto di essere titolari di più imprese artigiane imposto dall'art. 3, comma 5, della legge quadro.

Tale centralità non deve venire meno neppure nell'ipotesi di esercizio dell'attività artigiana mediante la costituzione di una società, anche cooperativa. Per le società artigiane in nome collettivo è previsto che almeno la metà dei soci abbia i requisiti elencati nell'art. 2, mentre, dovesse trattarsi di s.a.s., è necessario che ne siano dotati tutti gli accomandatari. È consentita anche la costituzione di s.r.l. unipersonale, a condizione che l'unico socio sia titolare dei requisiti previsti per l'imprenditore individuale e, nel caso di costituzione di s.r.l. pluripersonale, invece, è sufficiente che i requisiti di artigiano sussistano per la maggioranza dei soci.

Sul piano dei limiti dimensionali, la l. n. 443/1985, all'art. 4, fornisce una tabella dettagliata sul numero massimo di dipendenti in relazione al settore

produttivo. Così è previsto che nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura ci possano essere dipendenti anche in numero di 32 (elevabile fino a 40 in casi particolari); nelle imprese di trasporto i dipendenti possono arrivare fino ad 8; per le imprese di produzione di beni non in serie si possono impiegare fino a 18 dipendenti, ma si potrebbero aggiungere apprendisti fino a raggiungere il numero complessivo di 22 unità; ecc.

Come già visto per la legge del 1956, anche la legge quadro sull'artigianato pone dei limiti dimensionali che mettono in crisi il rispetto del requisito della prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari nell'impresa, come dettato dall'art. 2083 c.c. per tutti i piccoli imprenditori; benché la *prevalenza* venga apprezzata più in senso qualitativo che meramente quantitativo, il divario tra la nozione civilistica e quella offerta dalla legge speciale rimane molto marcato.

La maggiore ampiezza delle dimensioni dell'impresa artigiana, come definita dalla legge speciale, non mette tuttavia in discussione la nozione di artigiano prevista nel codice civile poiché le due definizioni si riferiscono ad ambiti ben diversi. L'essere piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c. determina l'esonero dall'applicazione delle norme riassuntivamente indicate come «statuto» dell'imprenditore commerciale medio-grande (come ad esempio, dalla tenuta delle scritture contabili); la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge speciale, invece, consente all'impresa di accedere alle provvidenze erogate dalle Regioni per il sostegno dell'artigianato come risorsa economica del Paese. Di conseguenza vi possono essere imprese artigiane ai sensi della normativa speciale che non sono piccole imprese ai sensi dell'art. 2083 c.c. e perciò esse dovranno attenersi alle regole imposte per gli imprenditori commerciali medio-grandi al pari di tutte le imprese non piccole.

3. – L'assenza di univocità della nozione di imprenditore artigiano si riflette anche sul regime di iscrizione ai pubblici registri. In quest'ambito vengono in rilievo il registro delle imprese e l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Tra l'albo provinciale e il registro delle imprese esiste, opportunamente, un collegamento diretto. L'art. 5, comma 5, della l. n. 443/85 statuisce espressamente che l'iscrizione all'albo ha valore costitutivo⁵ ed è condizione per la concessione delle agevolazioni destinate alle imprese artigiane, mentre, per ciò che riguarda il registro delle imprese, è prevista una sezione speciale nella quale viene «annotata» l'iscrizione dell'impresa artigiana nell'albo provinciale. La sezione speciale per gli artigiani, in sostanza, replica il contenuto dell'albo degli artigiani. Si tratterebbe di

⁵ Sul tema del valore costitutivo dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è nota la sentenza della Corte cost., 24 luglio 1996, n. 307, in Foro it., 1996, I, c. 3596, secondo "l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce, invero, presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, né a determinare uno status insindacabile da parte del giudice ordinario".

una mera duplicazione poiché l'art. 5 della legge 443/85 e l'art. 8 della l. 580/93, istitutiva del registro delle imprese, si esprimono in termini di annotazione dell'impresa artigiana iscritta all'albo provinciale nel registro delle imprese, laddove viene preferito il termine «iscrizione» in altri casi.

In dottrina⁶ si è posto il quesito se l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese sia sufficiente per l'impresa artigiana, o, invece, se essa debba anche chiedere l'iscrizione in altra sezione: quella speciale per i piccoli imprenditori, se piccola impresa, ovvero nella sezione ordinaria per le imprese commerciali, se dovesse trattarsi di «grande artigiano».

In ordine a tale quesito, taluno in dottrina ha fatto presente che il registro delle imprese è solo formalmente diviso in sezioni, ma opera col principio dell'unitarietà secondo cui, una volta iscritta in una delle sezioni, ogni ulteriore iscrizione sarebbe da intendere come un'inutile duplicazione. Non è dello stesso avviso la dottrina maggioritaria⁷, la quale osserva che si assisterebbe ad una duplicazione soltanto nel caso in cui la seconda iscrizione riguardasse la sezione speciale per i piccoli imprenditori. In questi casi dall'iscrizione deriverebbe l'applicazione di un unico regime pubblicitario: quello di pubblicità notizia e di certificazione anagrafica e ciò renderebbe superflua l'iscrizione anche nella sezione speciale per i piccoli imprenditori. Se invece si trattasse di impresa artigiana non piccola, essa andrebbe iscritta anche nella sezione ordinaria al pari di tutte le imprese commerciali medio-grandi e, in tal caso, beneficerebbe dell'efficacia della pubblicità dichiarativa applicabile alle imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria.

Il regime della doppia iscrizione, insomma, è necessario proprio perché i due adempimenti mirano all'ottenimento di risultati diversi. Il registro delle imprese rimane anche per le imprese artigiane il registro delle informazioni anagrafiche e storiche dei soggetti iscritti, mentre l'albo delle imprese artigiane raccoglie i dati relativi al riconoscimento dei requisiti di artigiano in capo all'impresa e ai suoi titolari, sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni di settore.

I rapporti e le comunicazioni tra il registro delle imprese e l'albo provinciale delle imprese artigiane sono adesso meglio definiti che in passato. Prima dell'emanazione della l. n. 1 del 2010, l'imprenditore artigiano aveva l'obbligo di presentare istanza di iscrizione, modificazione o cancellazione dei dati rilevanti l'impresa tanto al registro delle imprese (al fine della produzione degli effetti della pubblicità derivante dall'iscrizione), tanto alla commissione provinciale artigiano

⁶ A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Vol. XV, Giappichelli, Torino, 2001, 184 ss.; ID., *Artigiani, società artigiane e «statuto» dell'imprenditore commerciale*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 645 ss.

⁷ Cfr. A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, cit., pag. 185 con relative note ove ampi riferimenti dottrinali.

(per le questioni rilevanti l'iscrizione all'albo, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali destinate agli artigiani).

La l. n. 1 del 2010 ha introdotto la c.d. comunicazione unica (detta «ComUnica») mediante la quale viene unificato il sopra descritto procedimento e introdotto un modello semplificato. La presentazione dell'istanza al solo registro delle imprese vale anche come comunicazione all'albo, poiché è lo stesso registro che si fa carico di trasmettere i dati che importano modificazione dello *status* di impresa artigiana ai sensi della legge speciale alla commissione provinciale artigianato. Ciò è quanto è accaduto nel caso in esame, benché la vicenda si sia verificata prima dell'introduzione dell'attuale regime. I flussi informativi tra le commissioni per l'artigianato e il registro delle imprese sono stati sempre assicurati per legge e agevolati dalla circostanza che entrambi gli albi sono affidati alle Camere di commercio locali.

4. – L'analisi della commissione regionale appare molto attenta e dalla delibera emergono con chiarezza i passaggi argomentativi che conducono all'adozione del provvedimento.

Prendendo le mosse dal chiarimento offerto mediante circolare ministeriale, la commissione prende atto che in linea di principio l'imprenditore individuale artigiano non può assumere un responsabile tecnico senza perdere la qualifica di artigiano. Questa osservazione, tuttavia, va rapportata agli ulteriori ragguagli contenuti nella legge quadro e quindi il collegio, ricordando la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge quadro, sostiene che «la medesima legge nello stabilire espressamente il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura (nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento del lavoro personale nel processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la partecipazione può essere indiretta», per poi constatare ulteriormente che «nessuna norma preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui legittimità andrà valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente».

La commissione regionale ammette in definitiva che l'imprenditore possa nominare un responsabile tecnico per lo svolgimento delle attività strumentali e connesse con quelle artigiane e a condizione che le stesse risultino secondarie, ma chiarisce anche che il trattamento dell'impresa non sarà più unico: per le attività artigiane prevalenti l'impresa continuerà ad essere iscritta all'albo provinciale (e verrà conservata l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese); per le attività commerciali, invece, essa verrà considerata impresa commerciale ed iscritta al registro delle imprese alla sezione speciale per i piccoli imprenditori, ovvero alla

sezione ordinaria. La commissione, infatti, da un lato rammenta che «la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle commissioni regionali artigiano, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare attività secondaria e preporsi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra attività secondaria e quella principale», ma sostiene anche che «tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della l. 443/85, ma andrà iscritta unicamente al registro imprese».

In sintesi si assiste ad una frammentazione dell'impresa, la quale assumerebbe i connotati di un'impresa artigiana per certi versi e viene invece trattata come un'impresa commerciale non meglio qualificata per altri.

Dal punto di vista pratico, una tale frammentazione è sicuramente apprezzabile poiché l'accesso ad attività puramente commerciali permette all'imprenditore artigiano di ampliare l'offerta alla clientela mediante la proposta sia di prodotti o di servizi derivanti dalla propria attività artigiana, sia di altri beni di natura complementare, accessoria o simile (si pensi al caseario che propone la vendita di salumi e bevande o al gommista che rivende pneumatici nuovi). Se da un lato, quindi, l'affermazione della sussistenza del requisito di artigiano solo in misura prevalente sembra andare incontro alle esigenze delle imprese, dall'altro comporta la necessità di provvedere periodicamente alla verifica della prevalenza stessa dell'attività artigiana rispetto alle attività più propriamente commerciali. A tal proposito, nella deliberazione si legge che «i criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività».

In concreto, sarà necessaria per l'imprenditore artigiano la tenuta di registri destinati all'annotazione dei proventi derivanti dall'attività commerciale, allo scopo di consentire la verifica della marginalità dell'attività accessoria e per comprovare che i benefici economici riconosciuti dalla regione siano stati effettivamente impiegati per il sostegno dell'attività artigiana. Il regime di favore accordato agli artigiani, infatti, prevede sia provvidenze legate a scopi ben definiti che, per essere riconosciute, necessitano di una puntuale e dettagliata giustificazione, sia agevolazioni legate al sistema previdenziale e assistenziale, per ottenere le quali è sufficiente la permanenza della qualifica di artigiano.

A tal fine, la commissione regionale non si esime dall'invitare «la commissione provinciale artigianato per il futuro, ad una valutazione relativa alla prevalenza del lavoro artigiano ed alla strumentalità ed accessorietà delle altre attività svolte dall'imprenditore artigiano, attraverso un responsabile tecnico», sintomo della necessità dei controlli periodici in ordine alla marginalità dell'attività commerciale.

